

	COMANDO INTERCOMUNALE POLIZIA LOCALE MAZZANO * NUVOLERA * NUVOLENTO (Provincia di Brescia)	
	Viale della Resistenza n. 20 – 25080 Mazzano (BS) ☎ 030.2121942 - 030.2121941 ☎ 030.2122178 - 335.5209153 cell. E-mail polizialocale@comune.mazzano.bs.it	

PROVVEDIMENTI REGIONALI PER IL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DELL'ARIA

Nel semestre invernale, come ogni anno, entrano in vigore le misure strutturali permanenti finalizzate alla riduzione delle emissioni inquinanti in atmosfera e al miglioramento della qualità dell'aria. Nella FASCIA 2, che comprende anche i nostri comuni, dal 1° ottobre al 31 marzo le limitazioni sono le seguenti:

AUTOVEICOLI BENZINA EURO 0 E DIESEL EURO 0, 1 e 2

A seguito delle nuove disposizioni introdotte con l'aggiornamento del PRIA 2018 (d.G.R. n. 449/18) sono estese a tutto l'anno le limitazioni permanenti per gli autoveicoli Euro 0 benzina ed Euro 0, 1 e 2 diesel. Pertanto le limitazioni per queste tipologie di veicoli sono in vigore:

- dal lunedì al venerdì, escluse quelle festive infrasettimanali,
- dalle ore 7,30 alle ore 19,30,
- permanentemente tutto l'anno, a partire dal 1° ottobre 2018

MOTOCICLI E CICLOMOTORI A DUE TEMPI

Per i motocicli e ciclomotori a due tempi Euro 0 vige il divieto di circolazione permanente su tutto il territorio regionale (tutto l'anno, 24 ore su 24).

La sanzione prevista per l'inosservanza delle misure di limitazione alla circolazione varia da € 75,00 a € 450,00 ai sensi dell'art. 27 della Legge regionale n. 24/06.

I Comuni non possono concedere deroghe speciali e personali al di fuori di quelle previste dai provvedimenti regionali.

PROVVEDIMENTI LOCALI DEI COMUNI DI MAZZANO E NUVOLERA IN ATTUAZIONE DELL'ACCORDO PER L'ADOZIONE COORDINATA DI MISURE PER IL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DELL'AREA NEL BACINO PADANO NEL PERIODO DAL 1° OTTOBRE 2018 AL 31 MARZO 2019

(-1-)

Al verificarsi del superamento del limite giornaliero di PM10 di 50 microgrammi/m³ per 4 giorni consecutivi, sulla base della verifica effettuata da ARPA Lombardia nelle giornate di lunedì e giovedì (giornate di controllo) sui quattro giorni antecedenti, entreranno

in vigore le seguenti misure TEMPORANEE OMOGENEE di 1° livello, da attivare entro il giorno successivo a quello di controllo (ovvero martedì e venerdì):

- a) Limitazione all'utilizzo in ambito urbano delle autovetture private di classe emissiva fino ad almeno Euro 4 diesel compreso in ambito urbano dalle ore 8.30 alle ore 18.30 e dei veicoli commerciali di classe emissiva fino ad almeno Euro 3 diesel compreso dalle ore 8.30 alle ore 12.30;
- b) Divieto di utilizzo di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (in presenza di impianto di riscaldamento alternativo), aventi prestazioni energetiche ed emmissive che non sono in grado di rispettare i valori previsti almeno per la classe 3 stelle in base alla classificazione ambientale introdotta dal decreto attuativo dell'articolo 290, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152;
- c) Divieto assoluto, per qualsiasi tipologia di combustioni all'aperto (falò rituali, barbecue e fuochi d'artificio, combustioni a scopo d'intrattenimento, etc...), anche relativamente alle deroghe consentite dall'art. 182, comma 6 bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 rappresentate dai piccoli cumuli di residui vegetali bruciati in loco;
- d) Introduzione del limite a 19°C (con tolleranza di 2°C) per le temperature medie nelle abitazioni e spazi ed esercizi commerciali;
- e) Divieto per tutti i veicoli di sostare con il motore acceso;
- f) Divieto di spandimento dei liquami zootecnici e, in presenza di divieto regionale, divieto di rilasciare le relative deroghe;
- g) Invito ai soggetti preposti a introdurre agevolazioni tariffarie sui servizi locali di TPL;
- h) Potenziamento dei controlli con particolare riguardo al rispetto dei divieti di limitazione della circolazione veicolare, di utilizzo degli impianti termici a biomassa legnosa, di combustioni all'aperto e di spandimento dei liquami.

(-2-)

Al verificarsi del superamento del limite giornaliero di PM10 di 50 microgrammi/m³ per 10 giorni consecutivi, sulla base della verifica effettuata da ARPA Lombardia nelle giornate di lunedì e giovedì (giornate di controllo) sui 10 giorni antecedenti, **entreranno in vigore le seguenti misure TEMPORANEE OMOGENEE di 2° livello**, da attivare entro il giorno successivo a quello di controllo (ovvero martedì e venerdì).

Si applicano tutte le prescrizioni e divieti indicati al precedente punto da a) a h) con le seguenti estensioni:

- a) Estensione delle limitazioni per le autovetture private di classe emissiva almeno Euro 4 diesel in ambito urbano nella fascia oraria 8.30-18.30 e per i veicoli commerciali almeno Euro 3 diesel nella fascia oraria 8.30 – 18.30 ed Euro 4 diesel nella fascia oraria 8.30 – 12.30;
- b) Divieto di utilizzo di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (in presenza di impianto di riscaldamento alternativo) aventi prestazioni energetiche ed emmissive che non sono in grado di rispettare i valori previsti almeno per la classe 4 stelle in base alla classificazione ambientale introdotta dal decreto attuativo dell'articolo 290, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152;

Si segnala che l'inosservanza delle misure LOCALI determinate con Ordinanza Sindacale è sanzionata, ai sensi dell'art. 6 e dell'art. 7, c. 1b) e c. 13 bis, del D.Lgs. 285/92 e s.m.i., con una sanzione pecuniaria amministrativa da euro 164,00 ad euro 664,00.

Sono esclusi dal fermo della circolazione:

- veicoli elettrici leggeri da città, veicoli ibridi e multimodali, micro veicoli elettrici ed elettroveicoli ultraleggeri;
- veicoli muniti di impianto, anche non esclusivo, alimentato a gas naturale o gpl, per dotazione di fabbrica o per successiva installazione (solo per i veicoli a doppia alimentazione benzina-gas);
- veicoli alimentati a gasolio, dotati di efficaci sistemi di abbattimento delle polveri sottili, per dotazione di fabbrica o per successiva installazione, omologati ai sensi della vigente normativa (per efficace sistema di abbattimento delle polveri si intende un sistema in grado di garantire un valore di emissione della massa di particolato pari o inferiore al limite fissato dalla normativa per la classe emissiva Euro 5 diesel per quella data categoria di veicolo);
- veicoli di interesse storico o collezionistico ai sensi dell'articolo 60, comma 4, del D.lgs. n. 285/1992 e i veicoli con più di vent'anni e dotati dei requisiti tecnici previsti dall'articolo 215 del decreto del Presidente della Repubblica n. 495 del 16 dicembre 1992 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada), in possesso di un documento di riconoscimento redatto secondo le norme del Codice tecnico internazionale della Fédération Internationale des Véhicules Anciens (FIVA), rilasciato da associazioni di collezionisti di veicoli storici iscritte alla FIVA o da associazioni in possesso di equipollente riconoscimento regionale;
- veicoli classificati come macchine agricole di cui all'art. 57 del D.lgs. 285/1992;
- motoveicoli e ciclomotori dotati di motore a quattro tempi anche se omologati

Sono altresì derogati dal fermo della circolazione i seguenti veicoli:

- veicoli appartenenti a soggetti pubblici e privati che svolgono funzioni di pubblico servizio o di pubblica utilità, individuabili o con adeguato contrassegno o con certificazione del datore di lavoro, che svolgono servizi manutentivi di emergenza;
- veicoli dei commercianti ambulanti dei mercati settimanali scoperti, limitatamente al percorso strettamente necessario per raggiungere il luogo di lavoro dal proprio domicilio e viceversa;
- veicoli degli operatori dei mercati all'ingrosso (ortofrutticoli, ittici, floricoli e delle carni), limitatamente al percorso strettamente necessario per raggiungere il proprio domicilio al termine dell'attività lavorativa;
- veicoli adibiti al servizio postale universale o in possesso di licenza/autorizzazione ministeriale di cui alla direttiva 97/67/CE come modificata dalla direttiva 2002/39/CE;
- veicoli blindati destinati al trasporto valori, disciplinati dal decreto del Ministero dei Trasporti n. 332 del 3 febbraio 1998;
- veicoli di medici e veterinari in visita urgente, muniti del contrassegno dei rispettivi ordini, operatori sanitari ed assistenziali in servizio con certificazione del datore di lavoro;
- veicoli utilizzati per il trasporto di persone sottoposte a terapie indispensabili ed indifferibili per la cura di gravi malattie in grado di esibire relativa certificazione medica;
- veicoli utilizzati dai lavoratori con turni lavorativi tali da impedire la fruizione dei mezzi di trasporto pubblico, certificati dal datore di lavoro;
- veicoli dei sacerdoti e dei ministri del culto di qualsiasi confessione per le funzioni del proprio ministero;
- veicoli con a bordo almeno tre persone (car pooling);
- veicoli delle autoscuole utilizzati per le esercitazioni di guida e per lo svolgimento degli esami per il conseguimento delle patenti C, CE, D, DE ai sensi dell'art. 116 del Decreto legislativo 285/1992;

- veicoli dei donatori di sangue muniti di appuntamento certificato per la donazione.

La sospensione del provvedimento di fermo della circolazione può essere disposta da Regione Lombardia per effetto del verificarsi di eventi imprevisti ed eccezionali a carattere meteo-climatico e sociale – quali gli scioperi del Trasporto Pubblico Locale.

I **controlli** sul rispetto delle limitazioni alla circolazione dei veicoli sono effettuati dai soggetti che svolgono servizi di polizia stradale.